
ELENCO DELLE SOSTANZE PROIBITE RONAL GROUP

SALUTE E SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO

A partire da: Febbraio 2020

INDICE

1.	GENERALE.....	3
1.1	Definizioni, suggerimenti e collegamenti.....	3
1.1.1	Elenco globale delle sostanze dichiarabili nel settore automobilistico (GADSL).....	3
1.1.2	Sistema internazionale di dati sui materiali (IMDS).....	3
1.1.3	Minerali di conflitto.....	3
1.1.4	Contenuti riciclati.....	3
1.1.5	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).....	3
1.1.6	Sostanze REACH dell'allegato XIV.....	4
1.1.7	Sostanze estremamente problematiche (SVHC).....	4
1.1.8	Registrazione delle sostanze.....	4
2.	GESTIONE DELLA SOSTANZA	4
2.1	Leggi, normative e standard applicabili.....	4
2.2	Sostanze dichiarabili e vietate.....	4
3.	DICHIARAZIONE DI SOSTANZE.....	5
3.1	Obbligazioni informative dei fornitori.....	5
3.2	Segnalazione di sostanze soggette a restrizioni e contenuti riciclati.....	5
3.3	Tempi e termini per la segnalazione.....	5
3.4	Rapporti elettronici mediante il sistema internazionale di dati sui materiali (IMDS).....	5
3.4.1	Comunicazione delle sostanze nell'IMDS.....	6
3.4.2	Comunicazione di contenuti riciclati.....	6
3.4.3	Requisiti per la segnalazione IMDS, inclusi pezzi di ricambio e accessori.....	6
4.	RESTRIZIONI ALLE SOSTANZE.....	7
5.	ALLEGATO.....	8

1. GENERALE

I nostri obiettivi strategici in materia di protezione ambientale, salute e sicurezza sul lavoro comprendono la riduzione delle sostanze inquinanti e la protezione dell'ambiente naturale. A tal fine, revisioniamo e miglioriamo costantemente i nostri processi e prodotti.

Nei regolamenti pertinenti della legge sulle sostanze pericolose, ci sono divieti di sostanze, restrizioni, valori limite e obblighi di dichiarazione che devono essere rispettati da tutti i fornitori, senza alcuna restrizione. Tutte le consegne e i servizi devono essere forniti in conformità con questi requisiti.

1.1 Definizioni, suggerimenti e collegamenti

1.1.1 Elenco globale delle sostanze dichiarabili nel settore automobilistico (GADSL)

Il GADSL (Global Automotive Declarable Substance List) è un elenco di sostanze dichiarabili armonizzato a livello globale. È il risultato degli sforzi di un team globale del settore automobilistico, dei fornitori di componenti automobilistici e delle industrie chimiche / delle materie plastiche.

Il GADSL copre le sostanze che dovrebbero essere presenti in un materiale o parte, che rimane in un veicolo nel punto vendita.

Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.gadsl.org

1.1.2 Sistema internazionale di dati sui materiali (IMDS)

IMDS è il sistema di dati sui materiali dell'industria automobilistica, che raccoglie, mantiene, analizza e archivia tutti i materiali e le sostanze utilizzati per la produzione automobilistica.

Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.mdssystem.com

1.1.3 Conflict minerals

I Conflict minerals attualmente includono cassiterite, columbite / tantalite e wolframite (i derivati più comuni sono stagno, tantalio e tungsteno) e oro, indipendentemente da dove questi minerali vengono estratti, trasformati o venduti.

La definizione di minerale in conflitto si trova nella seguente legislazione:

[Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Section 1502 Conflict Minerals](#)

1.1.4 Contenuti riciclati

La parte del peso di un materiale o di un prodotto che è composta da materiali, che sono stati recuperati o altrimenti deviati dal flusso di scarto, dal processo di produzione o dopo l'uso da parte del consumatore. Il contenuto riciclato non è costituito da scarti domestici.

Riciclaggi postindustriali (PIR): rottami che sono sottoprodotti del processo di produzione (esclusi i rottami domestici) e riutilizzati nella produzione del pezzo.

Rifiuti domestici: materiale comunemente riutilizzato dall'industria nel processo di produzione originale.

Gli esempi includono materiali, che vengono ri-granulati e ri-alimentati all'interno di una struttura.

I rottami domestici non sono considerati contenuto riciclato.

1.1.5 Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

REACH è un regolamento dell'Unione Europea: Regolamento UE 1907/2006 / CE.

Ulteriori informazioni sono disponibili su: [Legislazione REACH](#)

1.1.6 Sostanze REACH dell'allegato XIV

Le sostanze elencate nell'Allegato XIV REACH devono essere gradualmente eliminate da tutti i prodotti in tempo per rispettare la data di scadenza pertinente. Tali eliminazioni periodiche devono essere gestite e notificate allo stesso modo di qualsiasi altra modifica delle parti.

L'elenco attuale delle sostanze di cui all'allegato XIV è disponibile sotto: [Authorisation List List of substances included in Annex XIV of REACH](#)

1.1.7 Sostanze estremamente problematiche (SVHC)

Una sostanza estremamente problematica (SVHC) è una sostanza chimica (o parte di un gruppo di sostanze chimiche) per la quale è stato proposto che il suo uso all'interno dell'Unione Europea sia soggetto all'autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: [Candidate List of substances of very high concern](#)

1.1.8 Registrazione di sostanze

La registrazione delle sostanze (per quanto riguarda la Tabella 1, Pagina 7) è identificata nella GADSL e / o nella Tabella 1 in base al nome della sostanza, al tipo di restrizione, al limite di soglia (ove applicabile), alle domande interessate / alle date esentate ed efficaci.

Tutte le sostanze elencate nella GADSL e / o nella Tabella 1 devono essere riportate nell'IMDS.

2. GESTIONE DELLA SOSTANZA

2.1 Leggi, normative e standard applicabili

- **Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)** - Elenco dei candidati SVHC (emissione effettiva)
- **Regolamento (CE) n. 1907/2006 Articolo 56** - Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (2017-12-18)
- **Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Articolo 67** - Allegato XVII Elenco di restrizione (2018/12/18)
- **Regolamento (CE) n. 2019/1021 Articolo 3** - Allegato I + IV Inquinanti organici persistenti (2019/06/20)
- **Direttiva (UE) 2011/65 RoHS Articolo 4** - Allegato II (2019-07-22)
- **Regolamento (CE) n. 1272/2008** - "Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele"
- **Direttiva 1999/45 / CE** - "Direttiva relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi"
- **Direttiva 67/548 / CEE** - "Direttiva relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi"
- **Ordinanza sul divieto dei prodotti chimici (DE)** - Allegato 1 (18-07-2017)
- **GADSL** - Elenco di sostanze dichiarabili automobilistiche globali (www.gadsl.org)

2.2 Sostanze dichiarabili e vietate

In generale, devono essere applicate la GADSL e le leggi ivi elencate.

Dopo ogni aggiornamento o modifica alla GADSL, tutte le schede tecniche che contengono sostanze pure dichiarate confidenziali o nascoste da joker devono essere controllate. Se le schede tecniche contengono sostanze che sono state incluse nella GADSL come sostanze nuove o vietate, queste schede tecniche devono essere aggiornate immediatamente dopo la modifica della GADSL, le sostanze devono essere esplicitamente denominate in esse e le schede tecniche devono essere inviate a RONAL GRUPPO di nuovo.

Tutte le sostanze contrassegnate con P = Proibito nella GADSL non devono superare i rispettivi valori limite nei campi di applicazione specificati.

I fornitori, le cui sostanze rimangono sul o nel prodotto, sono tenuti a inserire gli ingredienti nell'IMDS.

I divieti di materiale devono essere osservati anche per le parti da trasportare (COP) e deve essere verificata l'usabilità delle parti.

I prodotti e le miscele possono contenere o essere rilasciati solo da sostanze registrate e approvate per gli usi previsti entro i termini indicati nel regolamento (CE) n. 1907/2006 ("REACH").

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata al paragrafo 2.1 delle leggi, dei regolamenti e degli standard applicabili nonché delle leggi e dei regolamenti nazionali.

I requisiti devono essere soddisfatti dal fornitore.

3. DICHIARAZIONE DI SOSTANZE

3.1 Obblighi di informazione dei fornitori

Il fornitore è tenuto a informare immediatamente il GRUPPO RONAL e a chiarire congiuntamente l'ulteriore procedura del dipartimento acquisti responsabile, se una sostanza contenuta in un componente

- non può più essere utilizzato a causa di una nuova marcatura nella GADSL con "P",
- è stato recentemente disciplinato dall'allegato II della direttiva 2000/53 / CE,
- all'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006),
- è incluso nel registro delle restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di determinate sostanze, miscele e prodotti pericolosi (allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006) e viene utilizzato secondo la procedura di cui è vietata l'iscrizione all'allegato XVII.

I fornitori di materiali operativi sono tenuti a fornire una scheda di dati di sicurezza e l'esatta composizione chimica fornita alla persona / dipartimento autorizzata a ricevere la merce.

I dati riservati verranno utilizzati esclusivamente a fini di igiene industriale per l'etichettatura, la valutazione e il rilascio di sostanze chimiche di sicurezza.

L'accesso è limitato a un gruppo definito di persone.

Il fornitore ha la possibilità di ricevere in anticipo un accordo di riservatezza.

3.2 Segnalazione di sostanze soggette a restrizioni e contenuti riciclati

Il GRUPPO RONAL è invitato dai suoi clienti a rispettare i requisiti e le normative GADSL per la comunicazione delle sostanze contenute nei prodotti, sia nella produzione che nei pezzi di ricambio. I requisiti GADSL aggiuntivi o modificati sono inclusi nella Tabella 1.

3.3 Tempi e termini per la segnalazione

I fornitori sono tenuti a rispettare le scadenze per la produzione e le parti di ricambio.

Invio dei dati di prodotto:

- I materiali, le sostanze e i prodotti attuali dovrebbero essere già stati riportati nell'IMDS. In caso contrario, o se è necessario un aggiornamento (vedere di seguito), devono essere segnalati immediatamente.
- Tutti i materiali, le sostanze e i prodotti devono avere una scheda tecnica dei materiali finale comunicata in tempo reale all'IMDS.
- Tutti i materiali, le sostanze e i prodotti devono avere una scheda tecnica dei materiali accettata finale nell'IMDS.

3.4 Rapporti elettronici mediante il sistema internazionale di dati sui materiali (IMDS)

Tutte le parti e i materiali che rimangono su una ruota nel punto vendita, nonché tutti i pezzi di ricambio e gli accessori, nonché tutti gli imballaggi devono essere segnalati tramite IMDS.

RONAL GROUP richiede che tutti i fogli dati vengano inviati a RONAL GROUP (ID azienda 356 dell'IMDS).

I fornitori sono tenuti a:

- **Segnalare sostanze:** tutte le sostanze coperte dalla GADSL e / o dalla tabella 1 (identità e percentuale in peso).
- **Segnalare materiali:** 100% dei materiali, inclusi classificazione e peso di tutti i materiali.
- **Segnalare componenti:** tutti i sottocomponenti in un assieme devono apparire come tali, ovvero come elementi nella struttura ad albero del foglio dati IMDS, come dettagliato nella Raccomandazione IMDS 001. La massa dichiarata del componente dell'assieme nel nodo superiore del componente ("Peso misurato per articolo ") deve rappresentare la massa reale. Le masse reali sono derivate da carte di controllo statistico del prodotto o sono determinate pesando un numero statisticamente rilevante di articoli e calcolando la media statistica (media aritmetica).
- **Contenuti riciclati:** indicare la percentuale di contenuto riciclato in tutti i materiali.

È richiesto un aggiornamento dei dati IMDS esistenti nelle seguenti circostanze:

- Un nuovo materiale.
- Un cambiamento nella massa di un materiale che supera $\pm 10\%$ o 50 g.
- Una nuova sostanza elencata nella GADSL e / o nella Tabella 1 viene aggiunta a un materiale.
- Una sostanza, che non è già stata segnalata ma che è inclusa nella GADSL e / o nella Tabella 1.
- Una variazione della massa di una sostanza già riportata nella GADSL e / o nella Tabella 1 che supera il $\pm 10\%$ o se una variazione della massa comporta il superamento di un limite di soglia.
- Una modifica del contenuto riciclato che supera $\pm 10\%$ o 50 g.
- Se il numero di parte RONAL cambia, è necessario un nuovo foglio dati materiale.

3.4.1 Comunicazione delle sostanze nell'IMDS

Tutte le sostanze elencate nella GADSL e / o nella tabella 1 devono essere divulgate nell'IMDS. Tutte le sostanze identificate nella GADSL e / o nella Tabella 1 della presente norma devono essere identificate con il numero CAS corretto quando riportate nell'IMDS. L'uso di sostanze identificate non CAS è accettabile per la segnalazione di sostanze in conformità con la Raccomandazione IMDS 001. Vernici, polimeri, adesivi e sigillanti, ecc., Devono essere riportati allo stato indurito. Le sostanze elencate nella GADSL e / o nella Tabella 1 non possono essere contrassegnate o segnalate come "riservate" quando segnalate nell'IMDS.

3.4.2 Segnalazione di contenuti riciclati

Solo il peso del riciclato all'interno del componente o dell'assieme deve essere riportato come contenuto riciclato.

Non riportare l'intero peso del componente o dell'assieme come contenuto riciclato.

3.4.3 Requisiti per la segnalazione IMDS, inclusi pezzi di ricambio e accessori

Tutte le parti di produzione, gli allegati, compreso l'imballaggio, devono essere riportati.

4. RESTRIZIONI ALLA SOSTANZA

Di seguito un elenco di sostanze proibite e / o limitate nonché di regolamenti.

Tabella 1 - Elenco delle sostanze soggette a restrizioni e / o vietate

Categoria o notazione della sostanza	Classificazione	Applicazioni interessate	Soglia	Data effettiva
Tutte le sostanze elencate nella GADSL	D/P ²	Tutti i materiali sono soggetti alle linee guida GADSL elencate su http://www.gadsl.org .	See GADSL	Subito
Forme di amianto - minerali - tutti i membri	P ³	All products and equipment (e.g. machines, buildings).	Non Rilevabile	Subito
Sostanze elencate nell'UE REACH, Allegato XIV	P ³	Tutti i prodotti materiali di consumo e imballaggi.	0%	Dopo la scadenza
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) - Elenco dei candidati SVHC (emissione effettiva)	P ³	Tutti i prodotti, materiali, miscele e materiali ausiliari.	0%	
Conflict minerals tra cui stagno, tantalio, tungsteno, oro	D ⁴	Tutti i prodotti e componenti.	0%	Sono soggetti a dichiarazione ed è necessaria la prova dell'origine.
Marcatura di prodotti chimici e materiali con teschio e ossa incrociate	P ³	Tutti i materiali, sostanze e prodotti chimici.	Etichettatura	Misure da adottare per sostituire la sostanza o provare le possibilità di utilizzare altri prodotti / sostanze.

Percentuale in peso di una sostanza contenuta in un materiale omogeneo, miscele e sostanze chimiche

D/P² = *Proibito in alcune applicazioni e dichiarabile in tutti gli altri casi*

P³ = *Proibito*

D⁴ = *Dichiarabile*

5. ALLEGATO

5.1 Processo relativo ai requisiti ambientali - Paint Shop

<p>1 Requisiti Ronal</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manuale del fornitore Allegato Ambiente: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Opzioni di risparmio energetico ➤ Opzioni di risparmio idrico ➤ Efficienza delle risorse ▪ Regolamento REACH e SVHC - divieto e dichiarazione di sostanze ▪ Nessuna marcatura di sostanze, sostanze chimiche e materiali con teschio e ossa incrociate ▪ Nessun materiale incluso minerali di conflitto (dichiarazione e spiegazione dell'origine)
<p>2 BAT – la migliore tecnica disponibile</p> <p>Scheda informativa, documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sul trattamento delle superfici con solventi organici, inclusa la conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici. Bozza finale. European IPPC Bureau (EIPPCB), Siviglia 2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo VOC sul postcombustore ▪ Documentazione del flusso di materiale VOC per la documentazione necessaria delle bilance dei solventi
<p>3 La Direttiva EI 2010/75/EU /1/ -Centrale norma giuridica dell'Europa per la definizione dei requisiti ambientali per gli impianti industriali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capitolo V, allegato 7, parti 1 e 2 ▪ Allegato II; Elenco di inquinanti ▪ Allegato III, Criteri per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili
<p>4 Direttiva 1999/13/ CE del Consiglio dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili a causa dell'uso di solventi organici in determinate attività e impianti (direttiva LM UE). GU UE, L (1999) n. L85, pag. 1 (23.12.2008).</p>	